

D 1: in ipotesi, è plausibile/gestibile presentare una domanda con la quale si richiede che per uno o più interventi anziché beneficiare del tasso di contributo in conto capitale previsto si possa beneficiare di un contributo ridotto.

R 1: il PSR prevede tassi fissi di contribuzione fatto salvo che per il tipo di intervento 6.4.1, per la quale la Commissione ha accettato tassi di contributo variabili in ragione della possibile sovrapposizione con il conto energia. Sebbene il Regolamento CE 1305/2013 fissi tassi massimi di contribuzione (All. II), la scelta del livello di contributo non è lasciata ai richiedenti ma è stata fissata dal Programma, ed in effetti la locuzione "fino ad un massimo di..." non è prevista in nessuna parte del PSR (tranne che Misura 6.4.3, appunto). Pertanto si ritiene che non ci sia al momento (a PSR vigente) la possibilità di richiedere ed ottenere una percentuale di contributo diversa da quella fissata nel PSR e nei bandi sul tipo di misura 4.

D 2: Le aziende beneficiarie si occupano della filiera zootecnica carne ed hanno SAU prevalente in zona svantaggiata. Dovrebbero avvalersi di un'azienda non partecipante al progetto come servizio esterno per il finissaggio della durata di circa 2 mesi. E' possibile avvalersi di un'azienda sita al di fuori dell'area svantaggiata?

R 2: l'articolo 6, comma 3, lettera a) del bando specifica che in funzione del partenariato un PF è considerato montano qualora ricorrano tutti i seguenti requisiti:

1) la SAU prevalente di tutti i partecipanti diretti che attivano le tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 6.4.3 ricade all'interno delle aree rurali D o delle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

2) la fase di trasformazione è effettuata esclusivamente da un partecipante diretto nella sede legale o in una unità locale ricadente all'interno delle aree rurali D o delle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ciò premesso, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e di quanto sopra indicato, la localizzazione di un partecipante indiretto al di fuori delle aree svantaggiate non influisce ai fini della definizione di Progetto di filiera montano.

D 3: sto cercando di organizzare un PF vitivinicolo che vedrebbe i seguenti partner:

a) 4 aziende viticole che producono l'uva di determinate varietà DOC e la vendono ad un'azienda più grande che effettua la trasformazione e la commercializzazione dei vini ottenuti con proprio marchio

b) l'azienda che ritira l'uva, la trasforma e la commercializza

c) l'azienda di cui sopra effettuerebbe anche la spumantizzazione per una parte delle aziende coinvolte.

E' attuabile questa configurazione? Chiedo inoltre se c'è qualche clausola rispetto al peso percentuale che deve avere l'uva consegnata sul totale lavorato dal trasformatore oppure no?

R 3: la configurazione del Progetto di Filiera così come proposta è conforme a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera b) PF non montani. Si precisa che:

- nel caso di PF non agricoli l'impresa che svolge attività di trasformazione e spumantizzazione presenta domanda di sostegno a valere sul tipo di intervento 4.2 e la prevalenza del prodotto trattato è di provenienza extra aziendale (allegato scheda a.4, punto 3, comma 2, lettera c)

- nel caso di PF agricoli l'azienda agricola che svolge attività di trasformazione e spumantizzazione presenta domanda di sostegno a valere sul tipo di intervento 4.1.1 e la prevalenza del prodotto trattato è di provenienza aziendale (allegato scheda a.2, punto 5.2, comma 2, lettera a).

D 4: in una filiera del settore lattiero-caseario uno dei beneficiari vorrebbe fare basi per gelato.

Poiché il prodotto finale non è un prodotto Allegato I, potrà partecipare con una domanda di 6.4.3 "nuovi prodotti" visto che il prodotto è fatto a partire da materia prima agricola (latte/uova ecc.)?

R 4: ai sensi dell'articolo 7, comma 4, le operazioni che compongono il PF, per le quali viene presentata una domanda di sostegno o meno, sono caratterizzate da una forte integrazione progettuale, sono coerenti e funzionali rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi.

Ciò premesso, un'azienda, all'interno di una filiera del settore lattiero caseario può attivare il tipo di intervento 6.4.3 per la produzione di base per il gelato se tale operazione risponde a quanto suindicato come in dettaglio descritto e quantificato nell'Accordo di filiera. Si precisa, infine, che il punteggio per le filiere di cui trattasi può essere assegnato solo per prodotti trasformati e commercializzati successivamente alla costituzione della filiera.

D 5: un'azienda beneficiario diretto ha urgenza di presentare la domanda individuale prima del compimento del 41° compleanno. L'azienda che parteciperà al PF può presentare la domanda semplificata? Come si aggancia al PF? Quale documentazione deve presentare il capofila, visto che il progetto sarà definito quando anche le altre aziende avranno fatto la loro presentazione? Dalle informazioni verbali finora avute, intendiamo:

- l'accordo di filiera è stato sottoscritto da tutti i partecipanti
- il capofila trasmette copia dell'Accordo di filiera agli uffici via PEC
- Il beneficiario diretto invia la domanda semplificata secondo quanto previsto dal bando.

Il progetto di filiera sarà presentato in un momento successivo quando saranno determinati tutti i singoli investimenti.

R 5: Ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del bando, in caso di comprovato mancato funzionamento di SIAN:

- tutti i partecipanti diretti compilano, sottoscrivono e trasmettono, esclusivamente mediante PEC, all'ufficio attuatore la domanda di sostegno in forma di progetto individuale o di PI, redatte a pena di inammissibilità utilizzando il modello allegato C allegando alla stessa la documentazione indicata all'articolo 18, comma 3 e 4 del bando.

- il capofila compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante PEC, alla Struttura responsabile la domanda di PF redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello allegato D), che contiene l'elenco dei partecipanti diretti e indiretti, allegando alla stessa la documentazione indicata all'articolo 18, comma 1 e 2.

Le domande trasmesse via PEC devono essere riprodotte su SIAN appena lo stesso è funzionante, secondo le modalità indicate all'articolo 17, commi 1, 2 e 3.

D 6: in merito al grado di coinvolgimento dei partecipanti al progetto di filiera, avrei bisogno di sapere come viene attribuito il punteggio previsto per le quantità di materie prime fornite al trasformatore. Nel caso specifico 4 aziende agricole forniranno uva ad una quinta azienda agricola (capofila) che la trasformerà assieme alle proprie nei limiti della prevalenza fiscale agricola.

Le 4 aziende forniranno percentuali distinte al soggetto trasformatore:

azienda A) 5% della propria produzione

azienda B) 25% della propria produzione

azienda C) 100% della propria produzione

azienda D) 100% della propria produzione

azienda capofila 100% della propria produzione

Il totale delle uve provenienti dalle 4 aziende agricole sarà pari al 25% delle uve che verranno trasformate dal capofila.

R 6: Il criterio è finalizzato a "premiare" le filiere costituite da aziende agricole che maggiormente conferiscono o forniscono le materie prime o i prodotti semilavorati negli impianti di trasformazione o nelle strutture di commercializzazione, infatti il criterio specifica "Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale aziendale coerenti con la tipologia di filiera e le operazioni proposte, che i partecipanti diretti o indiretti si impegnano a conferire o a fornire negli impianti di trasformazione o nelle strutture di commercializzazione per le quali si organizza la promozione in forma coordinata", indipendentemente da come viene strutturata la filiera.

Ciò premesso, i passi per applicare il criterio sono i seguenti:

- si sommano le quantità totali di materie prime prodotte dalle aziende agricole, esclusa l'impresa di trasformazione = X (ad esempio 20.000 q)

- si sommano le quantità totali di materie prime fornite dalle aziende agricole all'impresa di trasformazione, esclusa l'impresa di trasformazione = Y (ad esempio 5.000 q)

- si rapportano le quantità di materie prime fornite al trasformatore al totale di materie prime prodotte dalle aziende agricole = X/Y (con riferimento all'esempio $5.000/20.000=25\%$ si assegnano 5 punti). Come indicato correttamente, nel caso in cui l'impresa di trasformazione sia anche azienda agricola, è necessario verificare che le quantità di materie prime fornite risultino inferiori al totale di materie prime prodotte (ad esempio 15.000 q), al fine di verificare che l'azienda resti agricola (con riferimento all'esempio $5.000/15.000=33\%$ inferiore al 50%).

D 7: il criterio di selezione GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' DEI PARTECIPANTI prevede l'attribuzione di un punteggio anche nel seguente caso:

- partecipanti giovani diretti o indiretti *(giovani beneficiari o giovani che sebbene potenzialmente beneficiari del PSR non hanno presentato domanda di aiuto oppure giovani che hanno presentato domanda a valere sul regolamento "pacchetto giovani") *Si definiscono aziende o imprese giovanili: a) le aziende o le imprese

individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012.

Nel caso di società si fa riferimento alle condizioni previste dalla LR 5/2012 art 20 comma 6. Al riguardo si nota che la LR 5/2012, nel definire i requisiti per l'inquadramento quale "giovane" definisce (all'art. 3) un range di età diverso e più restrittivo (età compresa tra quattordici e trentacinque anni). A quale range di età si deve fare riferimento nel caso di società - max 35 anni oppure max 40 anni?

R 7: nell'allegato E) al bando, il riferimento alla L.r. 5/2012 è finalizzato alla sola definizione di imprese giovanili e non anche all'età dei giovani, infatti per la definizione di aziende e imprese giovanili, nel caso di società o cooperative, l'allegato richiama il comma 6 dell'articolo 20 della L.r. 5/2012 e non anche l'articolo 3.

Pertanto, fatto salvo il possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e dei Progetti di filiera previsti dal bando, il criterio "Partecipanti giovani diretti e indiretti" si applica, nel caso di società e cooperative, quando i giovani di età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.

D 8: con riferimento all'art. 2 comma 1 lettera a) del bando, è ammissibile un progetto di filiera qualora la fase di commercializzazione del prodotto si realizzi esclusivamente o prevalentemente nei confronti di uno o più grossisti ovvero verso la GDO?

R 8: ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e 7 del bando, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento il Progetto di filiera deve comprendere: attività di produzione, prima lavorazione o trasformazione e promozione o commercializzazione del prodotto finale della filiera; qualora il PF non preveda l'attivazione della tipologia di intervento 3.2 prevede obbligatoriamente attività di commercializzazione del prodotto finale della filiera anche per il tramite di partecipanti indiretti. L'attività di commercializzazione del prodotto finale non è soggetta a contribuzione. Ne consegue che ai fini della commercializzazione del prodotto della filiera risulta ininfluente come la fase viene attivata.

D 9: con riferimento all'art. 2 comma 1 lettera b) è ammissibile un progetto di filiera che, sulla base di un di un contratto di rete, contempla un certo numero ($n > 5$) di imprese agricole che producono ed effettuano una prima lavorazione e che successivamente trasferiscono il prodotto intermedio ad un'altra impresa agricola che completa la trasformazione e provvede al confezionamento con una immagine comune (marchio registrato) salvo poi restituire quota parte alle singole imprese agricole il prodotto confezionato affinché queste provvedano direttamente alla commercializzazione?

Ovvero provvedano direttamente alla commercializzazione utilizzando la medesima rete vendite (e-commerce, agenti, distributori) ? in tal caso è necessario che la totalità del prodotto in questione sia veicolato tramite il suddetto canale o è sufficiente la prevalenza ?

Ovvero ancora provvedono alla commercializzazione supportate da una attività di promozione comune del marchio realizzata dalla rete medesima ?

R 9: ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le aziende agricole possono trasformare e commercializzare prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Pertanto, nella filiera prospettata, anche nella seconda variante, sia la fase di trasformazione che di commercializzazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 228/2001.

Nel caso della terza variante, fatto salvo il rispetto di quanto sopra indicato, la fase di promozione del prodotto finale della filiera può essere eseguita anche dalla rete medesima se la stessa risulta in possesso dei requisiti necessari.

D 10: con riferimento all'art. 2 comma 1 lettera b), ai soli fini del completamento delle filiera, l'attività di promozione deve intendersi limitata alle azioni ritenute ammissibili dalla mis. 3.2 (vs. regimi di qualità riconosciuti) ovvero può riguardare anche attività di promozione commerciale di marchi privati registrati?

R 10: l'attività di promozione può essere svolta sia tramite l'attivazione della tipologia di intervento 3.2, in questo caso alle condizioni di ammissibilità in dettaglio previste dall'allegato scheda A.1, sia tramite altre azioni non ammissibili a finanziamento (ad esempio se finalizzate alla promozione di prodotti che non sono assoggettati a regimi di qualità) ma che dovranno essere indicate nell'accordo di filiera (articolo 9), in dettaglio descritte nella

relazione a firma del capofila (articolo 18) e completamente attuate alla conclusione del Progetto di filiera come in dettaglio indicato nella relazione conclusiva a firma del capofila (articolo 38).

D 11: la rete di impresa priva di personalità giuridica (rete contratto), qualora l'atto costitutivo preveda tra le attività anche la comunicazione e la promozione dei prodotti degli aderenti alla rete, può essere contemplata tra i beneficiari della mis. 3.2 ? In caso affermativo le spese relative devono essere sostenute esclusivamente dal capofila individuato nel contratto di rete ovvero possono essere sostenute anche dai retisti e successivamente rendicontate a consuntivo dal capofila per conto di tutti ?

R 11: ai fini dell'attivazione del tipo di intervento 3.2, nel caso di rete contratto è necessario che:

- l'attività oggetto della domanda di sostegno sia espressamente prevista nel contratto di rete;
- la durata del contratto sia sufficiente a garantire il vincolo di cui all'articolo 40 del bando;
- nel contratto di costituzione o in atto separato sia conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una impresa di riferimento (capofila);
- la Rete sia iscritta al Registro delle imprese secondo le modalità previste;
- venga richiesto all'Agenzia delle entrate l'attribuzione del codice fiscale e che, successivamente, lo stesso venga comunicato al Registro delle imprese.

Ciò premesso, i costi inerenti all'attuazione delle operazioni di cui alla tipologia di intervento 3.2 faranno riferimento al codice fiscale della rete.

D 12: una impresa di trasformazione che partecipa ad un progetto di filiera e che esercita anche attività di vendita di attrezzature agricole, se rifornisce altri partecipanti diretti al medesimo piano di filiera, queste spese sono considerate ammissibili ?

R 12: ai fini dell'ammissibilità a finanziamento i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate ed in funzione del Progetto di filiera come in dettaglio indicato all'articolo 16. Specificatamente, per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, la congruità e ragionevolezza avviene mediante la presentazione di almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità, redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, corredati, nel caso in cui non venga scelto il preventivo con costo più basso, da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e di parametri tecnico-economici.

Pertanto, nel rispetto di quanto sopra indicato non costituisce causa di inammissibilità l'acquisto di beni mobili da un partecipante diretto che svolge anche attività di vendita di macchinari e attrezzature.

D 13: nell'allegato E punto 1.b – criteri di selezione – per l'orientamento n° 2 (filiera per la valorizzazione di prodotti DOP/IGP) si prevede che "le operazioni proposte e inerenti al prodotto di qualità interessato, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto". Detto criterio di prevalenza finanziaria deve essere rispettato anche per l'orientamento di filiera n° 5 (filiera per il potenziamento dell'attività di commercializzazione) ?

R 13: per il criterio "orientamento della filiera", progressivo 5, si applicano le modalità a fianco di esso indicato. Il contratto di filiera deve specificare le attività che saranno avviate e gli obiettivi da perseguire. Alla conclusione del PF il capofila dimostra, con dati oggettivi, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di filiera e collegati con l'assegnazione del punteggio.

D 14: nell'allegato E punto 1.b – criteri di selezione "grado di coinvolgimento dei partecipanti" – nel caso in cui le imprese siano coinvolte in una filiera per una sola tipologia di prodotto rispetto alle numerose realizzate in azienda, laddove si specifica "quota percentuale di materie prime rispetto al totale dei semilavorati", questa si intende riferita alla specifica referenza inserita nella filiera o all'intera produzione aziendale ?

R 14: premesso che ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del bando le operazioni e gli interventi proposti dai partecipanti diretti sono coerenti e funzionali rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi, nel caso di filiere finalizzate alla produzione, trasformazione e commercializzazione di un unico prodotto le percentuali indicate nell'allegato E, criterio "Coinvolgimento delle aziende agricole di produzione primaria o forestali", "Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al

totale aziendale coerenti con la tipologia di filiera e le operazioni proposte, che i partecipanti diretti o indiretti si impegnano a conferire o a fornire negli impianti di trasformazione o nelle strutture di commercializzazione per le quali si organizza la promozione in forma coordinata” sono riferite all’unico prodotto trattato dalla filiera.

D15: è possibile richiedere, a valere sui tipo di intervento attivabili, una percentuale di sostegno inferiore a quella prevista dal bando?

R15: le percentuali di sostegno previste dall'allegato A), in relazione alla tipologia di intervento, al beneficiario e al tipo di approccio (individuale o integrato) sono fisse e non possono essere richieste in misura ridotta.

D16: In attuazione della tipologia di intervento 4.1.1, finalizzata alla costituzione di una filiera nel settore delle “colture pregiate” è possibile:

1. per le aziende frutticole l’acquisto di attrezzatura specifica per i trattamenti fitoiatrici considerando il diserbo finalizzato al contenimento delle infestanti che ospitano insetti dannosi per le produzioni frutticole (similmente ad un atomizzatore con ugelli antideriva). Questo investimento rientra tra quelli previsti con l’ottenimento dei punteggi?

2.nella realizzazione di un nuovo frutteto, oltre all’acquisto delle piante, è previsto l’acquisto di pali, fili, tiranti, ancoraggi, ... per la realizzazione del frutteto stesso.

Assodato che le reti antigrandine non possono essere inserite tra gli investimenti finanziabili, per le palature o altri elementi strutturali dei frutteti, ci sono delle indicazioni?

3. L’acquisto di un rimorchio per un’azienda frutticola può essere contemplato per le operazioni della conduzione del frutteto. A questo scopo l’azienda potrebbe prevedere l’acquisto un rimorchio adibito anche al trasporto di altre tipologie di prodotti agricoli per ottimizzare l’investimento?

R16: In relazione al **primo punto** si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

- il sistema di punteggio tende a focalizzare l’attenzione sui trattamenti per la difesa delle colture in maniera da favorire tecniche che ottimizzano l’utilizzo dei presidi sanitari;
- il controllo delle malerbe può avere una utilità indiretta nella difesa fitoiatrica delle colture in quanto possono ospitare insetti dannosi;

Ciò premesso l’attribuzione del punteggio può essere esteso anche nel caso di acquisto di macchine per il diserbo dotate di dispositivi utili a ridurre l’utilizzo dei presidi sanitari riducendone quantità e dispersione nell’ambiente.

In relazione al **secondo punto**, nella realizzazione di un frutteto sono ammissibili a finanziamento le spese inerenti la palatura verticale ancorché dimensionata in altezza anche per la successiva posa di reti considerando che la loro funzione principale è quella di fornire sostegno all’impianto e tale funzione non è disgiungibile dell’infrastruttura antigrandine.

In relazione al **terzo punto**, l’investimento proposto è ammissibile previa valutazione di coerenza da parte dell’ufficio istruttore. In linea di principio il bene deve essere prevalentemente destinato al settore produttivo interessato dalla filiera.

D17: Nell’ambito di una filiera è consentita l’attivazione della tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2 da parte di un’azienda agricola di nuova costituzione con titolare non IAP? Deve rispettare condizioni particolari?

R17: Il possesso della qualifica di IAP non costituisce un requisito di ammissibilità bensì un criterio di selezione in funzione alle dimensioni economiche individuate

D18: In funzione dell’articolo 6 del bando è in fase di costituzione una filiera “mista non montana” costituita da:

- una impresa agroindustriale, partecipante diretto e capofila, che svilupperà i propri investimenti relativi a trasformazione – commercializzazione tramite la tipologia di intervento 4.2;
- almeno 4 ulteriori partecipanti diretti rappresentati da imprese agricole che svilupperanno i propri investimenti tramite la tipologia di intervento 4.1.1.

Il rapporto di filiera riguarda la cessione, da parte delle imprese agricole nei confronti dell’impresa agroindustriale, di materie prime (uve) e/o semilavorati (mosti e/o vini ottenuti da uve proprie). In coerenza con tale impostazione alcune imprese agricole partecipanti - in particolare quelle che cedono nell’ambito della filiera anche semilavorati e non solamente uve - intendono sviluppare investimenti relativi anche alla fase di trasformazione (ammestamento – vinificazione) tramite la tipologia di intervento 4.1.1.

Tali interventi (relativi appunto alla fase di trasformazione effettuata da parte delle imprese che cedono semilavorati nell'ambito della filiera) risultano coerenti e funzionali rispetto al PF e si sviluppano in un contesto di integrazione progettuale come previsto dall'articolo 7 del bando.

Si chiede, pertanto, conferma rispetto alla possibilità, nel citato contesto di "PF misto – non montano", di sviluppare presso le singole imprese agricole aderenti, gli interventi relativi alla trasformazione anche tramite l'intervento 4.1.1. (in aggiunta quindi all'intervento 4.2. sviluppato da parte dell'impresa agroindustriale capofila.

R18: Fatto salvo il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 del bando e specifici del tipo di intervento, come indicati nell'allegato A) al bando medesimo, le aziende agricole partecipanti dirette alla filiera possono chiedere il sostegno, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1, anche ma non solo per interventi inerenti alla fase di trasformazione se:

- sono coerenti e funzionali rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF;
- sono indicati nell'Accordo di filiera di cui all'articolo 9 del bando
- contribuiscono al perseguimento degli obiettivi generali del progetto di filiera come in dettaglio descritto nella relazione di cui all'articolo 18 del bando.

D18 – In relazione alla tipologia di intervento 4.1.1 – miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole e al criterio di selezione "Maggiore diffusione di soluzioni del tipo *clean energy* per la trazione (alimentazione a biocarburanti, ibrida o elettrica)", il bando specifica che il punteggio di 3 punti viene assegnato se l'operazione prevede l'acquisto, ammissibile, di trattrici e alte operatrici semoventi con alimentazione a biocarburanti, ad idrogeno o elettrica anche in forma ibrida con alimentazione convenzionale. Si chiede quale percentuale di biodiesel deve essere utilizzata ai fini dell'assegnazione del punteggio?

R18: Ai fini dell'applicazione del criterio è necessario tenere conto di quanto disposto dalla direttiva Stage IIIB (Tier IVA), entrata in vigore il 1 gennaio 2017, che limita le emissioni di inquinanti in atmosfera e si applica a tutte le macchine con potenza da 56 a 560 kW (deroga fino al 31/12/2017 per quelli con potenza inferiore a 56 kW).

Il passaggio dallo standard Stage IIIA (Tier III) allo standard Stage IIIB (Tier IVA) impone un'ulteriore riduzione del 90% del particolato e del 50% dei NOx. Di fatto il livello Stage IIIB ridurrà ulteriormente i NOx dell'80%, abbattendo drasticamente le emissioni sia di particolato che di ossidi d'azoto.

Ciò premesso, il criterio di cui trattasi si applica nel caso di acquisto di trattrici o mezzi semoventi:

- a idrogeno o elettriche anche in forma ibrida con alimentazione convenzionale;
- di potenza effettiva non superiore ai 56kW e che utilizzano biodiesel B100;
- nel caso di acquisto di trattrici o mezzi semoventi di potenza superiore ai 56 kW **il punteggio non è assegnato** atteso che i limiti delle emissioni di inquinanti in atmosfera previsti dalla direttiva Stage IIIB (Tier IVA) non permettono l'utilizzo di percentuali di biodiesel tali da giustificare e valutare positivamente, con l'assegnazione del punteggio di cui trattasi, delle positive ricadute ambientali ulteriori rispetto a quelle già previste dalla direttiva Stage IIIB.

D19 – Con la presente si chiede un chiarimento su quale debba essere la percentuale dell'aliquota di sostegno prevista dal bando di cui alla Delibera di Giunta n° 39 del 13 gennaio 2017, ed indicata al punto 7.4 dell'Allegato Scheda A.2 riguardante l'intervento 4.1.

Al punto b) del paragrafo sopra indicato si fa riferimento a beneficiari la cui SAU ricade in maniera prevalente in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli (art. 32 reg. 1305/2013) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone.

Nel caso di interesse specifico, l'azienda ha la prevalenza della SAU in zona soggetta a vincoli ed effettua degli interventi, tutti rivolti alla produzione agricola, che riguardano dei miglioramenti fondiari (impianti frutticoli) sia in area con vincoli che in area senza vincoli ed anche degli investimenti in macchinari ed attrezzature.

Posto che la prevalenza finanziaria degli investimenti immobiliari riguarda la zona svantaggiata e che gli investimenti mobiliari sono collegati funzionalmente al ciclo colturale del frutteto, chiedo che la scelta dell'attribuzione dell'aliquota segua il criterio della prevalenza finanziaria degli investimenti e venga riconosciuta la percentuale del 60% su tutti gli investimenti, sia localizzati in zona svantaggiata che non.

R19 –Il PSR 2014-2020, in relazione alla tipologia di intervento 4.1.1, alla sezione 8.2.4.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno, declina le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, in funzione della tipologia di beneficiario e delle modalità di accesso tenuto altresì conto della coerenza con le priorità strategiche del Programma.

In relazione al punto 3 della tabella 8.4.2, come ripreso al punto 7.3 della scheda A.2 del bando dei “Progetti di filiera”, le aliquote di sostegno ivi indicate sono applicate se:

- il beneficiario non è giovane agricoltore e
- la SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1035/2013 (cioè le aree montane) e
- i cui investimenti sono realizzati in queste zone (cioè nelle aree montane).

La descrizione delle caratteristiche del beneficiario, cui spetta l'aliquota di sostegno in parola, non indicando alcuna ulteriore specifica in relazione alla localizzazione dell'investimento, quale a puro titolo esemplificativo la prevalenza finanziaria o la prevalenza fisica, esclude la possibilità di assegnare al beneficiario l'aliquota ivi indicata per investimenti (operazioni) che vengono eseguiti, seppure parzialmente, al di fuori delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1035/2013 (cioè le aree montane).

La coerenza con le priorità strategica di sostenere le aziende localizzate nelle aree montane della Regione è altresì confermata dal criterio di selezione “localizzazione dell'operazione nella aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 – 8 punti” assegnato in funzione dalla localizzazione dell'intera operazione, per la quale viene richiesto l'aiuto, all'interno delle aree ivi indicate.

D20 – Nel caso di presentazione delle domande di sostegno e della domanda di Progetto di filiera via PEC, stante l'impossibilità alla data odierna di presentarle su SIAN, si chiede quale è il termine entro il quale le domande stesse devono essere riprodotte su SIAN.

R20 – L'articolo 17, comma 7 del bando dei Progetti di filiera, dispone che i termini di cui ai commi 4 e 6 cioè i commi che fissano, rispettivamente, il termine per la presentazione delle domande di sostegno e di Progetto di filiera su SIAN e il termine per la riproduzione su SIAN delle eventuali domande di sostegno e di Progetto di filiere trasmesse via PEC sono prorogabili con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione.

Ciò premesso, con decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare 23 maggio 2017 n. 2734/AGFOR è stata disposta la proroga al giorno 8 settembre 2017 del termine di presentazione delle domande di Progetto di filiere alla quali si collegano le domande di sostegno in forma di progetti individuali o integrati, senza alcuna distinzione tra le modalità di presentazione delle domande cioè direttamente su SIAN o via PEC e successiva riproduzione su SIAN.

Pertanto, le domande di sostegno, con accesso individuale o integrato e le domande di Progetto di filiera trasmesse via PEC devono essere riprodotte su SIAN entro il termine dell'8 settembre 2017 a pena di decadenza delle stesse.

D21 – La filiera che stiamo costituendo nel settore della zootecnica da latte prevede anche la partecipazione diretta di aziende agricole il cui settore prevalente, determinato ex ante sulla base del relativo standard output, è coerente con il settore produttivo della filiera cioè zootecnica da latte ma svolgono anche attività, non prevalente, nel settore delle colture pregiate (frutteto).

A valere sul Progetto di filiera queste aziende possono chiedere il sostegno oltre che per investimenti finalizzati al potenziamento delle stalle e all'ammodernamento delle sale di mungitura anche per l'acquisto, in misura non prevalente, di macchinari e attrezzature specifiche del settore delle colture pregiate?

R21 - L'articolo 7, comma 4 del bando dispone che *“Le operazioni che compongono il PF, presentate a finanziamento o meno, sono caratterizzate da una forte integrazione progettuale. Le operazioni e gli interventi proposti dai partecipanti diretti sono coerenti e funzionali rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi”*.

Ciò premesso, in un Progetto di filiera del settore produttivo Zootecnica da latte non sono ammissibili operazioni realizzate da partecipanti, sia diretti che indiretti, in settori produttivi diversi dalla zootecnica

da latte o relativi a un prodotto diverso da quello trattato dalla filiera o riconducibili a settori produttivi o a prodotti diversi di quelli della filiera anche se questi interventi non sono prevalenti.